

**LETTERA D'INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO
DELL'INCARICO DI D.P.O. (Data Protection Officer) ART. 37 REG. UE
2016/679**

Premesso che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (di seguito, RPD) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD *«quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»* (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»* (art. 37, paragrafo 5) e *«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»* (considerando n. 97 del RGPD);

Considerato che il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria:

- è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
- all'esito di consultazione e discussione lo stesso Consiglio ha ritenuto, fin dall'anno 2018, che l' Avv. Antonio Cimino, iscritto al foro di Catanzaro, abbia un livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trovi in situazioni di conflitto di interesse con la

posizione da ricoprire ed i compiti e le funzioni da espletare;

- che, il presente contratto è relativo al rinnovo annuale dell'incarico di responsabile per la protezione dei dati;

lo stesso CONSIGLIO dell'ORDINE degli PSICOLOGI della REGIONE CALABRIA, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro – tempore Dott. ARMODIO LOMBARDO, corrente in Catanzaro alla F. Acri n. 81, codice fiscale - partita IVA 92006170796, per come deliberato nella riunione del 3 Aprile 2020.

conferisce incarico

al professionista Avv. ANTONIO CIMINO, codice fiscale CMNNTN59D24C352G – partita IVA 01670050796 , con studio in Catanzaro alla via Tommaso Campanella n. 55 (di seguito denominato DPO), per lo svolgimento delle funzioni di Data Protection Officer (responsabile della protezione dei dati), così come previsto dall'art 37 del Reg. UE 2016/679.

Il RPD, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione

preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria.

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi si impegna a:

- mettere direttamente a disposizione del RPD tutte le necessarie risorse e la strumentazione tecnica al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e, in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

Il DPO, per l'espletamento dell'incarico, potrà utilizzare un team di tecnici e professionisti in possesso delle professionalità necessarie per lo svolgimento delle funzioni oggetto del presente incarico i quali potranno operare anche disgiuntamente con riferimento alle fasi di svolgimento dei servizi consulenza ed assistenza, di cui saranno indicati i nominativi.

Le attività oggetto dell'incarico saranno svolte:

- con accessi presso i locali del Consiglio per analisi, verifiche documentali, colloqui con il management ed interventi sulle varie fasi del trattamento dei dati in base alle esigenze riscontrate e comunicate;
- presso lo studio del DPO per ricerche giuridiche e tecniche, studio di atti ed esame dei documenti, ricerche di giurisprudenza ed anche in teleassistenza, con accesso personale dello stesso DPO.

Gli accessi e gli incontri presso la sede dell'Ordine professionale saranno fissati secondo un calendario concordato tra le parti. Il CONSIGLIO dell'ORDINE degli PSICOLOGI della REGIONE CALABRIA si obbliga:

- ad assicurare la necessaria collaborazione dei soggetti facenti parte dell'organizzazione in tutte le fasi di svolgimento dell'attività




oggetto dell'incarico;

- ad assicurare la messa a disposizione di tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico;

Il presente incarico deve considerarsi proroga di quello precedente e con decorrenza dall' 1.1.2020 e scadenza fino al 31.12.2020. Alla scadenza l'incarico deve considerarsi tacitamente prorogato di anno in anno, salvo revoca. Il Consiglio potrà procedere in qualsiasi momento alla revoca dell'incarico conferito mediante comunicazione da inviare con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, con pagamento del corrispettivo in base allo stato di avanzamento della prestazione professionale. Anche il DPO potrà recedere dal contratto dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A/R, in tal caso il committente sarà tenuto al pagamento del lavoro svolto fino a quel momento.

Il compenso complessivo spettante per l'espletamento delle prestazioni stabilite nel presente incarico ammonta a € 1.600,00 annui, oltre spese generali (15%), contributo CPA ed IVA come per legge.

Il pagamento del corrispettivo stabilito avverrà in seguito all'emissione di fattura da parte del DPO secondo i seguenti importi e tempistiche:

- 
- versamento di acconto di € 800,00, oltre spese generali, CPA ed IVA, come per legge, all'atto dell'accettazione dell'incarico da parte del DPO;
 - versamento di € 800,00, oltre spese generali, CPA ed IVA, come per legge, all'inizio della seconda semestralità;

Qualora il DPO riscontrasse la necessita, nell'interesse della società Committente, per il corretto espletamento dell'incarico, di affrontare particolari problematiche che esulano dall'oggetto del presente incarico, per la risoluzione delle quali si dovesse rendere necessario l'intervento di un consulente od un esperto esterni, il DPO segnalerà l'esigenza affinché il Consiglio assuma le proprie decisioni in merito.

La segnalazione di tale necessita esonererà il DPO da qualsiasi responsabilità in relazione allo specifico problema segnalato.

Tutti i dati, le informazioni e i documenti esaminati e gestiti dal DPO e dalla sua organizzazione nello svolgimento dell'incarico professionale

devono essere considerati riservati. Pertanto è fatto assoluto divieto di divulgazione o comunicazione. In conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003, il Consulente dovrà garantire la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi che saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'incarico professionale.

Catanzaro, 14-5-2020


(Avv. Antonio Cimino)



Il Presidente Consiglio

Ordine Psicologi Calabria

(Dott. Arnobio Lombardo)



Il nominativo e i dati di contatto del RPD (Avv. Antonio Cimino, via Tommaso Campanella n. 55 – 88100 CATANZARO – tel./ fax 0961774646 avv.antonio.cimino.dpo@gmail.com) saranno resi disponibili nella bacheca degli uffici sede del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria e sono già stati comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto sono, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.